

## ANCHE LE CASE DI CURA PRIVATE DEVONO RISPETTARE LE NORME SULLA CONTINUITÀ TERAPEUTICA DEGLI ANZIANI MALATI CRONICI

Sono purtroppo numerose le case di cura private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale che condizionano l'accesso degli anziani malati cronici non autosufficienti, inviati dalle Asl, imponendo agli stessi infermi o ai loro congiunti la sottoscrizione dell'impegno di accettare le dimissioni alla scadenza di un periodo di tempo prestabilito, quasi sempre coincidente con quello concordato dalle stesse case di cura con la Regione o con l'Asl per la decorrenza della riduzione dell'importo della retta erogata dal Servizio sanitario.

Quello predisposto dal Centro S. Maria ai Colli di Torino della Fondazione Don Gnocchi era così redatto:

«Il/la sottoscritto/a ..... in qualità di ..... del/della paziente ..... si impegna:

- ad assicurare il trasferimento del/della paziente al proprio domicilio e/o ad altro istituto di cura alla dimissione del paziente al termine del periodo di cura indicato nel Piano riabilitativo individuale;

- a fornire tutta la documentazione clinica relativa alla patologia in essere (in particolare Rx, Tac, Rmn, esami di laboratorio, copia di cartelle cliniche, ecc.) e la prescrizione medica della terapia farmacologica in atto.

Il/la sottoscritto/a prende inoltre atto che:

- qualora il/la paziente debba essere sottoposto/a ad interventi sanitari già programmati prima del ricovero al Centro, il relativo costo e il costo del trasferimento sono a carico del paziente;

- la dimissione del paziente deve avvenire entro e non oltre le ore 12, del giorno stabilito. Eventuali deroghe circa l'orario vanno richieste dalla Direzione sanitaria almeno 5 giorni prima della data prevista per la dimissione.

Data ..... Firma .....

Analogo è il modulo "Informativa lungodegenza medica post-acuzie" della Casa di cura Villa Pia di Roma, che riportiamo (1):

«Oggetto: Ricovero del/della Sig. ..... C.F. ..... residente a ..... domiciliato a ..... Via/piazza ..... Telefono n. ..... Cellulare n. ....

«Il sottoscritto ..... dichiara:

- di essere a conoscenza che la Lungodegenza medica postacuzie è un ricovero finalizzato al prose-

(1) Un altro modulo, praticamente identico, è stato predisposto dalla stessa Casa di cura per i congiunti dei ricoverati non in grado di sottoscrivere quello ad essi riservato.

guimento della cura del paziente dopo la dimissione da un reparto per acuti al quale può tornare solo in caso di aggravamento acuto o nuova sintomatologia acuta;

- di essere a conoscenza che la Lungodegenza medica postacuzie non è un reparto di riabilitazione, tuttavia offre un servizio di fisioterapia volto al recupero articolare e deambulatorio (quando possibile) sotto il controllo di un medico specialista;

- di essere perfettamente a conoscenza che la durata della degenza e la dimissione è stabilita unicamente dal Primario responsabile. Pertanto dal giorno della dimissione dal reparto di Lungodegenza medica postacuzie non si potrà per nessun motivo prolungare il soggiorno presso la Casa di cura;

- di essere a conoscenza che il posto letto dovrà essere liberato entro le ore 11,30 del giorno di dimissione indicato dal Primario responsabile del Reparto di Lungodegenza;

- di provvedere ad attuare tutto quanto necessario, ed a proprie spese, al fine di lasciare la Casa di cura il giorno della dimissione;

- qualora si fosse impossibilitati a ritornare al proprio domicilio, nonostante il paziente sia stato dichiarato dimissibile dal Primario responsabile, di essere a conoscenza che il periodo di ricovero ulteriore alla data di dimissione dovrà essere pagato personalmente nella quota corrispondente all'intera retta giornaliera, secondo la tariffa stabilita dalla Regione Lazio per i ricoveri nei reparti di Lungodegenza;

- di essere a conoscenza che la continuità assistenziale post dimissione dalla Lungodegenza può essere garantita attraverso la collaborazione dei familiari del paziente ed il Cad (Centro assistenza domiciliare) della propria Asl di residenza, Servizio di assistenza sociale della nostra struttura comunale fino ad una eventuale valutazione per un inserimento in Rsa o hospice.

«Roma, ..... Firma .....

### Informazioni illegittime

L'obbligo di sottoscrivere gli impegni sopra riportati è certamente illegittimo in quanto compete al Servizio sanitario nazionale e non ai congiunti degli infermi (2) assicurare la prosecuzio-

(segue alla pag. 50)

(2) Ricordiamo che l'articolo 23 della Costituzione stabilisce quanto segue: «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge» e che non vi sono disposizioni che obblighino i congiunti degli infermi, ovviamente compresi quelli colpiti da patologie invalidanti e da non autosufficienza, a svolgere attività di competenza del Servizio sanitario nazionale.

ne delle cure. Pertanto, terminata la degenza disposta dall'Asl presso la Casa di cura, compete alla stessa Asl garantirne l'indispensabile continuità terapeutica, fatte salve le decisioni liberamente assunte dai malati e/o da coloro che li rappresentano.

Purtroppo l'iniziativa delle Case di cura è tollerata (o abusivamente ammessa?) dalle Asl e dai relativi servizi di vigilanza, anche se la loro illegittimità è incontestabile.

### **L'intervento della Fondazione promozione sociale e la risposta del Direttore dell'Assessorato alla sanità della Regione Piemonte**

Nei confronti del Centro S. Maria ai Colli è intervenuta la Fondazione promozione sociale onlus con lettera del 25 febbraio 2014, indirizzata all'Assessore regionale alla sanità e al Difensore civico della Regione Piemonte in cui,

precisati i motivi di illegittimità dell'iniziativa, veniva richiesto il ritiro del modulo.

Sollecita e positiva la risposta del Direttore dell'Assessorato alla sanità della Regione Piemonte, Dott. Sergio Morgagni che, in data 4 marzo 2014, dopo aver ricordato che deve essere garantito «*ai cittadini il cosiddetto percorso di continuità assistenziale attraverso la presa in carico del paziente da parte delle Aziende sanitarie locali di residenza dell'assistito e degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali competenti*», ha precisato quanto segue: «*Appare evidente che il compito di "garantire il percorso di continuità assistenziale" sia in capo all'Asl competente per territorio e non ai parenti dei pazienti ovvero alla struttura di ricovero che costituisce una delle tappe di tale percorso*»: un'altra autorevole conferma del diritto degli anziani malati cronici non autosufficienti alle cure socio-sanitarie che devono essere fornite senza alcuna interruzione e senza limiti di durata.